

## **LE CONTROVERSIE DEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO:**

### **LA CONCILIAZIONE EX D.LGS n.165/2001**

*Con la novella del Decreto Legislativo 165/2001 sono state devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni del settore pubblico contrattualizzato. In tal senso la lettera dell'art.63 del citato D.Lgs è chiara: la competenza del G.O. è assodata "...ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il Giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al Giudice Amministrativo, dell'atto amministrativo rilevante nella controversia, non è causa di sospensione del processo ordinario."*

*Le controversie individuali di lavoro debbono però essere precedute dal **tentativo di conciliazione**, disciplinato, per i rapporti in esame, dagli artt.65 e 66 del citato D.Lgs 165/01, il quale trova esplicito riferimento nell'art.412/bis cpc, laddove si sancisce che l'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.*

*Ferma restante la facoltà, per il lavoratore, di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi di categoria, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge innanzi il Collegio di Conciliazione istituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro, competente per circoscrizione, e nella quale si trova l'ufficio al quale il lavoratore appartenga –o apparteneva, in caso il tentativo sia esperimento per intervenuta cessazione del rapporto.*

*Il Collegio di Conciliazione è presieduto dal Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro (o da un suo delegato), ed è inoltre composto da un rappresentante del lavoratore istante, e da un rappresentante dell'Amministrazione interessata.*

*La richiesta del tentativo di conciliazione deve essere sottoscritta dal lavoratore e consegnata, o spedita tramite lettera raccomandata a.r. alla Direzione competente, presso la quale è stato istituito il relativo Collegio di Conciliazione; il lavoratore deve, inoltre, inviare altra copia della richiesta all'amministrazione di appartenenza. Nella richiesta deve essere indicato: 1) qual è l'amministrazione di appartenenza del lavoratore, ed a quale sede egli è addetto; 2) il luogo in cui il lavoratore desidera che gli siano notificate le comunicazioni inerenti la procedura; 3) l'esposizione della narrativa, delle conclusioni e delle richieste del lavoratore, corredate delle ragioni poste a fondamento della pretesa; 4) l'indicazione della nomina del rappresentante del lavoratore in seno al Collegio di Conciliazione, o la delega per la nomina stessa ad una organizzazione sindacale di riferimento.*

*La domanda giudiziale innanzi il Giudice del Lavoro diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla data di promozione del tentativo di conciliazione. Il Giudice, allorquando rilevi che il tentativo di conciliazione non è stato intentato, o che la domanda giudiziale da parte del lavoratore sia stata proposta prima della scadenza del termine indicato, sospende il giudizio e fissa un termine perentorio per le parti di sessanta giorni, per la promozione del tentativo predetto.*

*L'Amministrazione di appartenenza, a propria volta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di conciliazione, deve depositare presso la Direzione Provinciale del Lavoro le proprie osservazioni scritte, in caso non intenda aderire alla*

*richiesta del lavoratore istante; e deve, nella medesima occasione, indicare il nominativo del proprio rappresentante in seno al Collegio di Conciliazione.*

*Il Presidente del Collegio, a questo punto, fissa la comparizione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione entro i dieci giorni successivi al deposito delle note dell'Amministrazione convenuta.*

*All'esito, nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, anche limitatamente ad una sola parte delle richieste avanzate dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti –o dai loro rappresentanti- e dai componenti del Collegio di Conciliazione: tale verbale costituirà titolo esecutivo tra le parti.*

*In denegato caso di mancato accordo, invece, sarà compito del Collegio di Conciliazione di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia: ove tale proposta non venga accettata dalle parti, il Collegio provvederà a verbalizzarla, con l'indicazione delle valutazioni espresse in merito dalle parti. Tale proposta costituirà un termine importante di riferimento nel successivo giudizio innanzi il Giudice del Lavoro, il quale dovrà valutarne i contenuti, oltre che valutare il contegno tenuto dalle parti nel tentativo di conciliazione, ed innanzi la proposta avanzata dal collegio, ai fini dell'esito del processo, e del regolamento delle spese.*